
Sulla novellazione delle norme relative alla successione necessaria*

Giovanni Bonilini

Professore ordinario di Diritto civile nell'Università degli Studi di Parma

Per decenni, il Libro secondo del Codice civile, dedicato alle successioni *mortis causa*, ha visto conservata la sua rocciosa, monumentale, geometrica, solidità.

Figlio di vera e viva cultura giuridica, al Libro secondo sottende una chiara ideologia, connotata da due tinte vivacissime: l'esaltazione sì dell'autonomia privata, epperò temperata dalla tutela della famiglia, specie di quella legittima, cui il codificatore, prima, e il legislatore del tempo successivo, poi, ha scelto di riservare diritti consistenti, munendoli di una intelligente, e agile, tutela, vale a dire l'azione di riduzione delle disposizioni *mortis causa*, o delle liberalità, lesive dei diritti dei riservatari.

Ideologia, quella cui ho fatto cenno, che è dunque stata attuata con sapienti, eleganti, efficaci, congegni tecnici. Da qualche tempo, anche il Libro secondo del Codice civile ha destato l'interesse del legislatore, per così dire, riformatore. A parte la riforma attuata con la Novella del 1975, che, incidendo sui rapporti di diritto familiare, non poteva non riguardare, altresì, i meccanismi successori, basti rammentare le recenti modifiche intervenute in materia di opposizione alle donazioni (artt. 561 e 563, ult. cpv., c.c., giusta la modifica introdotta con la l. n. 35/2005) e l'introduzione del patto di famiglia, che non pare proprio abbia realizzato i risultati sperati.

Soprattutto, si è fatta più pressante, che non in passato, la proposta, avanzata in dottrina, di intervenire con maggiore profondità sulla architettura stessa del sistema successorio. Del resto, anche Pietro Rescigno, di recente, ha ricordato l'interrogativo, se il diritto ereditario tedesco sia tuttora adeguato alla fase storica in cui viviamo⁽¹⁾, quasi a testimonianza

⁽¹⁾ Traccia della Relazione al Convegno internazionale di Studi: «Trasmissione intergenerazionale della ricchezza tra famiglia e mercato», con l'aggiunta di essenziali riferimenti bibliografici, presentata a Venezia, il 23-24 novembre 2012. Larga parte delle considerazioni proposte sono apparse, in precedenza, in G. BONILINI, *Sulla possibile riforma della succes-*

di un'urgenza non limitata ai nostri confini nazionali. Si sta mettendo in discussione, financo, l'opportunità di conservare un sistema sì premiante per i famigliari, con gli ancora vigenti diritti riservati al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti, da dubitare che esso sia conforme, addirittura, ai principii costituzionali.

Alludo, anzitutto, all'iniziativa parlamentare del 27 settembre 2006, con la quale si propose la novellazione, ma più adatto sarebbe il termine "scardinamento", della successione necessaria⁽²⁾.

Proposta, questa, che, accanto a quelle avanzate dal Consiglio nazionale del Notariato, risalenti al 2011, porta a riflettere su un tema, che, da lunga data, si giova di un consolidato impianto normativo. La successione necessaria, infatti, ove si eccettuino alcune novità, relativamente recenti - e l'allusione è, soprattutto, all'introduzione del patto di famiglia, intimamente connesso alla successione dei legittimari⁽³⁾ -, è rimasta saldamente ancorata, se non altro nelle linee di fondo, alla tradizione del nostro Paese⁽⁴⁾.

sione necessaria, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, vol. III, *La successione legittima*, Milano, 2009, p. 729 ss. P. RESCIGNO, *Le possibili riforme del diritto ereditario*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1941.

(2) Trattasi del Disegno di legge di iniziativa dei Senatori Saro, Antonione, Mauro, Massida e Sanciu, comunicato alla Presidenza il 27 settembre 2006.

(3) Al riguardo, v. almeno, nella già ricca letteratura: G. BONILINI, *Patto di famiglia e diritto delle successioni mortis causa*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2007, p. 390 ss.; L. BALESTRA, *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, II, p. 369 ss.; A. BONAFINI, *Il patto di famiglia tra diritto commerciale e diritto successorio*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 1191 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*⁴, Torino, 2006, p. 163 ss.; M.V. CERNIGLIARO DINI, *Il patto di famiglia nel diritto tributario*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, p. 967 ss.; N. DI MAURO, *I necessari partecipanti al patto di famiglia*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, p. 534 ss.; N. DI MAURO, E. MINERVINI, V. VERDICCHIO, *Il patto di famiglia*, Milano, 2006; B. INZITARI, P. DAGNA, M. FERRARI, V. PICCININI, *Il patto di famiglia. Negoziabilità del diritto successorio con la legge 14 febbraio 2006*, n. 55, Torino, s. d., ma 2006; U. LA PORTA, *Il patto di famiglia*, Torino, s. d., ma 2007; F. MONCALVO, *Commento agli artt. 768-bis ss. c.c.*, in *C.c. ipertest. Aggiornamento*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, Torino, 2006, p. 54 ss.; G. OPPO, *Patto di famiglia e «diritti della famiglia»*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 439 ss.; A. PALAZZO, G. PALAZZO, *Patto di famiglia (voce)*, in *Enc. giur.*, XIV aggiorn., Roma, 2006; G. RIZZI, *I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie*, Padova, 2006; P. VITUCCI, *Ipotesi sul patto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 447 ss.

(4) Sulla successione legittima e necessaria, e sul relativo fondamento, v., almeno, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*⁴, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già dir. da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 2000, *passim* e *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*⁵, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già dir. da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1993, *passim*.

Cfr. anche, utilmente: AA.Vv., *La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e*

È sì vero che già la Novella del 1975, in riforma di gran parte della normativa concernente i rapporti familiari, incise, altresì, su alcune norme relative alla successione necessaria - basti pensare alla cancellazione dell'usufrutto *uxorio*, con la conseguenza che il coniuge superstite è stato contemplato nella ben più rilevante veste di chiamato a titolo di erede -, ma non è meno vero, che l'impianto, appunto, sia rimasto quello originario.

Non mi pare inutile dedicare attenzione, anzitutto, alle linee-guida della proposta di riforma del 2006.

* * *

I suoi Proponenti hanno fatto precedere l'articolato, come di consueto, da una densa Relazione, che attinge a recenti studî in materia.

La proposta di riforma è condotta lungo più linee direttrici, e fa emergere anzitutto, quale tema dominante nell'attuale momento storico, le così dette «liberalizzazioni», cui reputa si debba legare anche l'abrogazione «dell'arcaico istituto della successione necessaria»: è proprio questa l'espressione impiegata dai riformatori.

Non si può negare che la proposta di modifica debba iscriversi, altresì, nel disegno di adeguamento normativo ai principî del liberismo o, se si preferisca, a esigenze di libera scelta e di autonomia privata.

Adeguato, a me pare il riconoscimento dell'opportunità di dare concreta attuazione ad una libertà, qual è quella di disporre dei propri diritti, altresì per testamento, indiscutibilmente compressa dal regime normativo vigente.

Non si può negare che, già oggi, i consociati conoscano un'ampia autonomia circa la sistemazione dei rapporti *post mortem*; non di meno, è anche indubbio che la sua area si riveli impoverita, là dove sopravvivano, al *de cuius*, numerosi legittimari. Va riconosciuto, tuttavia, che, anche

prospettive di riforma del sistema successorio, Padova, 1995; M. COMPORI, *Riflessioni in tema di autonomia testamentaria, tutela dei legittimari, indegnità a succedere e diseredazione*, in *Famiglia*, 2003, I, p. 27 ss.

Nella manualistica, v., almeno, G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 119 ss.

Nella letteratura più lontana nel tempo, v., almeno, V. POLACCO, *Delle successioni*, P. I, Roma, 1928, p. 85 ss.

Per una prima informazione sugli ordinamenti stranieri, v. G. BONILINI, U. CARNEVALI, *Successione. IX) Diritto comparato e straniero* (voce), in *Enc. giur.*, Roma, 1993, e, per una diffusa analisi, v. A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in *Tratt. dir. comp.*, dir. da R. Sacco, Torino, s. d., ma 2002.

Fra gli studî degli storici del diritto, indimenticate sono le terse pagine di E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano, 1961, rist., spec. p. 45 ss.

nell'ipotesi in cui sopravvivano, al testatore, dati legittimarî, lo stesso è munito di adeguati poteri: basti pensare alla possibilità di dividere i beni tra gli istituiti.

Riguardo al testamento, però, si pone il problema dei limiti alla libertà del suo autore.

Osserva Rodolfo Sacco, come, nel passato, si parlasse, altrettanto volentieri, di «libertà del testatore»⁽⁵⁾; del resto, ne dà conferma Troplong, il quale, nella dotta *Préface* alla trattazione sui testamenti, ama ricordare: «*le testament est le triomphe de la liberté dans le droit civil*»⁽⁶⁾. Assai più risalente, del resto, è l'ammonimento di Giovan Battista Vico: «e siccome *tutto che piace al principe ha vigore di legge*, così tuttoché comanda il testatore nel testamento, è *legge*»⁽⁷⁾.

Rileva, ancorá, Sacco, come la parola «libertà» abbia il grande vantaggio di essere immediatamente comprensibile anche al non giurista, ma non lascia intendere che, qui, «essa corrisponde ad un potere di creare regole», al qual concetto, invero, si addice il termine autonomia⁽⁸⁾.

Parte della Relazione al Disegno di legge, in apertura richiamato, è giuocata sui profili della libertà di testare e dell'autonomia del testatore. Essa sostiene che i consociati si vedono riconosciuta la «libertà di testare», dotata di piena garanzia costituzionale, che, in definitiva, appare oggi violata, a ragione del vigente sistema successorio dei necessariî.

Domandiamoci se sia corretto sostenere la contrarietà, delle vigenti norme sulla successione necessaria, alla libertà testamentaria, e possa quindi dirsi violato il principio costituzionale ricavabile dall'art. 42, ult. cpv., Cost.⁽⁹⁾.

Non v'è dubbio che l'autonomia del testatore trovi già oggi, nel nostro sistema, una considerevole ampiezza, come ho cercato di mettere in luce

(5) R. SACCO, voce *Autonomia nel diritto privato*, in *Dig. IV. Sez. civ.*, I, Torino, 1987, p. 517.

(6) R. TROPLONG, *Droit civil expliqué. Des donations entre-vifs et des testaments*, I, Bruxelles, 1855, p. I.

(7) G.B. VICO, *Dell'unico principio e dell'unico fine dell'universo diritto*, trad. e commento di C. GIANI, Milano, 1855, p. 404: «*et uti quidquid principi placet legis habet vigorem; ita quidquid testator testamento jubet, jus esto*».

(8) R. SACCO, *op. loc. ultt. citt.*

(9) Al riguardo, v., di recente, G. BONILINI, *Successione in generale, e successione testamentaria, nell'interpretazione della Corte costituzionale*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, p. 584 ss.

V., inoltre, M. PROTO, *Successione testamentaria e princípi costituzionali*, in *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di M. Sesta e V. Cuffaro, Napoli, 2006, p. 825 ss.

in altre occasioni⁽¹⁰⁾; non si può neppure negare, però, che essa possa dirsi compressa, a ragione della consistente tutela offerta, ai legittimarî, dalla legge⁽¹¹⁾, che comporta una inevitabile erosione dei poteri di autonomia testamentaria. Non si può non avvertire un senso di disagio, infatti, allorché si rilevi che il testatore, in presenza di uno o più legittimarî, abbia minore possibilità di esprimere la propria autonomia; in altri termini, lo stesso conosce una sorta di freno psicologico, essendo ben conscio di correre il rischio, che, disponendo in misura maggiore a quanto riconosciutogli dalla legge, i legittimarî stravolgano il voluto - ove non abbiano ricevuto, nel valore, quanto è loro riservato - pel tramite di un'agevole azione giudiziale, qual è l'azione di riduzione. Non si può negare, è vero, la perspicacia legislativa, là dove rende salve le disposizioni *mortis causa*, altresì nell'ipotesi in cui siano stati pesantemente aggrediti i diritti dei riservatarî, ché esse non sono nulle, quindi potrebbero realizzare appieno il loro effetto; ma non è meno vero, che pel tramite dell'azione di riduzione, il legittimario leso nei propri diritti, o, addirittura, pretermesso, possa acquisire, con indubbia facilità, quanto la legge gli ha riservato.

Può sostenersi che si abbia un *vulnus* all'autonomia testamentaria, declamata all'art. 42, ult. cpv., della Costituzione?

In tutta onestà, mi pare difficile sostenerlo, e, infatti, non mi risulta che alcun interprete - anche fra quelli più sensibili alla salda conservazione dei poteri di autonomia testamentaria, quindi incline a mal sopportare limitazione qualsivoglia alla libertà dell'uomo - si sia inerpicato sulla strada della supposta non conformità, al principio di salvaguardia dell'autonomia del testatore, delle norme di smodata attenzione verso il coniuge, i discendenti, gli ascendenti.

Incidentalmente, osservo che la nostra successione necessaria si reputa sia lacunosa, per la negligenza dei rapporti di fatto, assai spesso «più solidi e tenaci di quelli che hanno radice nel matrimonio e nella filiazione»⁽¹²⁾.

Tornando all'interrogativo, se la successione necessaria del sistema italiano determini un *vulnus* all'autonomia testamentaria, declamata all'art. 42, ult. cpv., della Costituzione, ribadisco che, a mio avviso, non possa essere sostenuto.

(10) V., ad esempio, G. BONILINI, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, anche in *Riv. not.*, 2000, I, p. 789 ss.

(11) Al riguardo, v., recentemente, G. GABRIELLI, *Il regime successorio nella famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, 2005, II, p. 1285 ss.

(12) Cfr. P. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 1942.

Correttamente, alcuni interpreti hanno auspicato, e auspicano, il ricorso all'unica, maestra, strada percorribile, vale a dire l'intervento del legislatore, ch  emerge, senza incertezza, dallo stesso principio costituzionale richiamato, che   compito del legislatore ordinario l'individuazione dei possibili limiti, altres , alla successione testamentaria, il che val dire, in sostanza, che, l  dove sia assicurato un ragionevole potere di autonomia al testatore, la cui estensione   liberamente determinabile dallo stesso legislatore, il principio invocato possa riconoscersi salvo.

Detto altrimenti,   una scelta politica, quella che attiene all'ampiezza dei poteri del testatore.

L'intervento del legislatore, dunque, sarebbe auspicabile, anche secondo altri interpreti, onde sia mitigata la scelta, torno a ripeterlo, smodata, che emerge, soprattutto, dalla Novella del 1975. Certo, il legislatore non pu  rendere vano l'*officium pietatis*, ma, al contempo, non pu  esaltarlo al punto di trasformarlo in un'occasione di ingiustificata locupletazione, senza dimenticare, peraltro, che potrebbero essere altri, gli strumenti adatti al soccorso di chi versi in istato di bisogno, e potrebbero essere acc nci, soprattutto, lo strumento alimentare e quelli atti a non sacrificare la propriet , epper  capaci di fornire un reddito, sicch  potrebbero trovare migliore impiego, in definitiva, i diritti di usufrutto, di uso, di abitazione e, in senso lato, il credito alimentare⁽¹³⁾.

Mi pare che si possa sostenere, dunque, che il vigente sistema di diritto successorio non confligga, apertamente, con il principio costituzionale (art. 42, ult. cpv., Cost.); non di meno, gioverebbe una meno estesa attenzione verso i legittimar , il che porterebbe ad una pi  serena, congrua, adeguata, valorizzazione dell'autonomia dei privati.

* * *

I Proponenti la riforma normativa della successione necessaria invocano anche, a suo sostegno, altre giustificazioni.

Dato atto che il fondamento della successione necessaria  , in primo luogo, la solidariet  familiare⁽¹⁴⁾, vale a dire: le sue norme valorizzano, significativamente, i legami familiari e salvaguardano, altres , lo stato di bisogno degli aventi diritto,   innegabile che, quanto pi  il diritto protegga gli interessi dei prossimi congiunti, tanto pi  sacrifichi l'autonomia testamentaria e la libera circolazione dei beni. Si rilevi che, proprio a quest'ultimo riguardo, la Relazione al Progetto di riforma richiamato

(13) Cfr. anche G. GABRIELLI, *op. cit.*, p. 1296 ss.

(14) V. anche M. COMPORTELLI, *op. cit.*, spec. p. 30.

mette in luce i rischi corsi dai terzi, soltanto mitigati dalla recente novellazione degli artt. 561 e 563 c.c.

Riguardo alla solidarietà familiare, fondamento della successione necessaria, la Relazione ribadisce il rischio di ingiustificata compressione dell'autonomia testamentaria, che comporta l'ingiustizia, e la non conformità alla Costituzione, del risultato di non consentire l'adeguata disposizione del proprio patrimonio, da parte di chi lo abbia formato, fondamentalmente, con il proprio lavoro.

Mette in luce, inoltre, la Relazione, la circostanza che i legittimarî oggi acquistano diritti anche indipendentemente dallo stato di bisogno e, riguardo, ai figli, che gli stessi ricevono dai genitori mantenimento, educazione, istruzione, sicché già hanno goduto benefici ritraibili dal patrimonio parentale, che non hanno concorso a formare, a incrementare, a conservare.

Non si può negare, inoltre, così rileva la Relazione, il forte mutamento in atto dei rapporti familiari, che rende ancorá meno giustificata la permanenza del sistema di successione necessaria.

La Relazione, infine, mette in luce come appaia inadatto il nostro, vigente, sistema successorio, ove sia raffrontato con gli ordinamenti stranieri, e come molto debba ancorá essere fatto nella direzione di un diritto europeo della famiglia e delle successioni *mortis causa*.

Non mi soffermo sulla prospettiva comparatistica, e di armonizzazione europea. Non si può negare, tuttavia, che sia sicuro, ed emerga anche dai dati offerti dalla Relazione, che gli ordinamenti giuridici prossimi, non solo geograficamente, al nostro, rivelino sistemi successorî meno sbilanciati di quello italiano, essendo maggiormente attenti, attraverso soluzioni tecniche variegate, al valore dell'autonomia privata.

* * *

Esaminate le ragioni, che i Proponenti la riforma in esame hanno posto sullo sfondo della proposta di novellare gran parte delle norme racchiuse nel secondo Libro del Codice civile, giova fermare l'attenzione, almeno, sulle più importanti norme proposte.

L'articolato si compone di dieci articoli, in gran parte dei quali, è dettata l'abrogazione della maggioranza delle vigenti norme sulla successione necessaria (artt. 536 ss. c.c.).

Dovrebbero cadere, dunque, le norme che contemplano diritti di riserva in favore dei legittimarî (art. 536 ss. c.c.); la norma che prevede il divieto di pesi e condizioni (art. 549 c.c.); le norme in tema di legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.); le norme in tema di riduzione delle disposizioni testamentarie, e delle donazioni, lesive dei diritti di

riserva (artt. 553 ss. c.c.); la norma che rende improduttiva di effetti la dispensa da collazione, ove ecceda i limiti della quota disponibile (art. 737, cpv., c.c.).

Soggette ad abrogazione, inoltre, sono le recenti norme in tema di patto di famiglia, e non potrebbe essere altrimenti, come ben è rilevato nella Relazione, dato che esso si connette, strettamente, alla sistemazione dei diritti dei legittimarî.

Il Disegno di legge propone altre norme, che si occupano dell'inevitabile novellazione delle sopravvivenenti disposizioni, mondate, però, delle "contaminazioni", dapprima necessarie alla luce del vigente sistema di successione necessaria. Così è, a titolo di esempio, relativamente all'art. 734 c.c., che dovrebbe permanere nella formulazione, secondo cui il testatore «può dividere i suoi beni tra gli eredi». A parte il grossolano errore, secondo cui il testatore può disporre la divisione dei beni tra gli «eredi», ch , in realt , essa non pu  che disporsi riguardo ai chiamati, o istituiti eredi, e non gi  tra gli eredi, essendo tali, questi ultimi, solo dopo l'accettazione dell'eredit , necessariamente posteriore alla confezione del testamento, si comprende l'esigenza di novellare l'art. 734 c.c., ch , scomparsa la successione necessaria, non ha pi  ragion d'essere la parte della norma, oggi vigente, secondo cui il testatore pu  comprendere, nella disposta divisione, anche «la parte non disponibile», dato che, approvato il Disegno di legge in esame, tutto sarebbe disponibile da colui, il quale diverr  *de cuius*.

Analoga considerazione va svolta in ordine alla proposta di modifica dell'art. 809, co. 1, c.c.

Delle norme proposte, due mi paiono meritevoli di particolare attenzione.

Anzitutto, quella secondo cui si novella l'art. 458 c.c., che, nella sua versione attuale, accomuna, nel destino di nullit , i patti successorî istitutivi, dispositivi e rinunziativi, e fa salvo soltanto il patto di famiglia, che,   ben noto, non   punto un patto successorio⁽¹⁵⁾.

Orbene, il disegno di legge conserva la nullit  del patto istitutivo, dispositivo e rinunziativo; non di meno, consente la stipulazione di un «contratto», da vestire con atto pubblico, in virt  del quale, taluno «assegna», in tutto o in parte, il suo patrimonio ai proprî discendenti in linea retta, con effetto dall'apertura della propria successione, altres  con la previsione, pel caso di premorienza di taluno degli assegnatar , dell'inefficacia dell'assegnazione, o della sostituzione dell'assegnatario con suoi discendenti in linea retta «collettivamente o nominativamente indicati».

La proposta, in altri termini, rende salva una particolare, genuina,

(15) Cfr. G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., p. 163 ss.

figura di patto successorio, essendo il medesimo destinato a produrre effetti, non già al momento della sua stipulazione, bensì dalla morte del dell'ereditando.

La qualità tecnica della proposta normativa non è eccellente; sfuggono, inoltre, i veri vantaggi, che codesto contratto dovrebbe comportare, dato che il risultato, cui tende, lo conseguirebbe altresì, stante l'assenza di vincoli, derivanti dall'abolizione della successione necessaria, una disposizione testamentaria. Non si può negare, tuttavia, che siffatto patto successorio sia capace di mettere al riparo i discendenti da disposizioni testamentarie, magari confezionate in tarda età, che indirizzino i beni a estranei alla famiglia.

A differenza di altri interpreti, i quali segnalano l'opportunità della trasmissione familiare della ricchezza attraverso il contratto ereditario, reputato un efficiente veicolo, con il quale attuare l'investitura ereditaria e le scelte adeguate alla natura dei beni e alle attitudini dei beneficiari, rammentando, peraltro, come siano assenti preclusioni, di natura costituzionale, alla ricezione di codesta figura⁽¹⁶⁾, non ho mai avuto simpatia per il patto successorio, capace di togliere quel poco di mistero, che contorna, ancora, la morte, e di conculcare la facoltà di ripensamento, quindi di revoca.

Là dove, poi, il patto successorio, proposto dai riformatori, dovesse costituire il frutto di un'imposizione al titolare dei beni, mi domando se le vigenti norme contrattuali in tema di vizi del consenso siano effettivamente capaci di andare a è sito.

* * *

Merita attenzione, inoltre, la proposta normativa, là dove non abroga la norma affidata all'art. 540, cpv., c.c.

In altri termini: si propone sì di abrogare le norme, in virtù delle quali il coniuge superstite è un riservatario; non di meno, gli si conserva il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, e il diritto d'uso dei mobili posti a suo corredo, mantenendo, peraltro, l'attuale dettato dell'art. 540, cpv., c.c. Si stabilisce, inoltre, per mezzo di una modifica all'art. 457, co. 3, c.c., che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti riservati al coniuge superstite, laddove, oggi, la norma sancisce che esse non debbano pregiudicare i diritti genericamente riservati ai legittimari. Di analogo tenore, è la proposta di modifica dell'art. 483, cpv., c.c., e quella dell'art. 792, cpv., c.c. Modifiche

(16) P. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 1941 s.

tecniche, queste, in armonia con la scelta di fondo, che fa, del coniuge superstite, l'unico legittimario, sebbene in ordine soltanto al diritto di abitazione sulla casa coniugale, e al diritto d'uso dei mobili posti a suo corredo.

È facile rintracciare la ragione sullo sfondo della conservazione di codesti legati *ex lege*: non costringere il coniuge superstite, magari avanti negli anni, a mutare ambiente di vita.

La proposta è apprezzabile nel proposito di pietoso soccorso al coniuge superstite; tuttavia, va disapprovata la permanenza della pessima formulazione della vigente disposizione: art. 540, cpv., c.c., che, peraltro, sopravviverebbe nella desolante solitudine degli articoli topograficamente prossimi, tutti sottoposti ad abrogazione, giusta il Disegno di legge in esame.

La critica al riguardo, dunque, attiene al profilo tecnico.

Non si può neppure dimenticare, però, che, in un gran numero di casi, l'abitazione familiare costituisce l'unico cespite caduto in successione, sicché è agevole cogliere il rischio, che si finisca per danneggiare i figli, specie quelli di primo letto, i quali può ben essere che risultino privati, anche per lungo tempo, della disponibilità di codesto bene, difficilmente commerciabile, data l'insistenza, appunto, sul medesimo, dei diritti goduti dal coniuge superstite, peraltro non necessariamente loro genitore.

* * *

A prima vista, la proposta in esame determinerebbe una voragine nel secondo Libro del Codice civile; non di meno, essa sarebbe agevolmente colmata pel tramite delle norme sulla successione legittima e, soprattutto, delle disposizioni testamentarie, le cui norme, stante il Disegno di legge in esame, rimangono invariate. Codeste disposizioni, peraltro, non troverebbero più i vigenti, pesanti, impacci, conseguenza della considerevole entità delle quote riservate a determinati famigliari.

All'evidenza, potrebbe anche essere che il vuoto sia colmato con il concorso della successione legittima e di quella testamentaria, dato che il testatore ben potrebbe limitarsi a redigere testamento al fine di disporre legati, o di dettare disposizioni non patrimoniali, essendo pienamente pago della scelta legislativa dei famigliari contemplati quali successibili legittimi. Gli stessi, appunto, succederebbero nell'eredità secondo gli attuali criteri, compresi quelli detti di chiamata in sottordine⁽¹⁷⁾.

(17) Per una prima informazione, v. G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 60 ss.

È giunto il momento di esprimere un'opinione sulla proposta normativa nel suo complesso. Al fine di rendere evidenti alcune delle storture, accreditate dal vigente sistema successorio, però, mi pare che giovi fermare l'attenzione su alcune ipotesi concrete, che non esauriscono certo l'universo delle possibilità, e che non costituiscono punto il frutto di una fervida immaginazione.

Si pensi, anzitutto, al caso, in cui Tizio sia coniugato con Caia da quasi quaranta anni; i coniugi non hanno figli. Caia muore prima del proprio genitore Sempronio, il quale veleggia verso i cento anni. Caia ha nominato erede universale il proprio coniuge, ma il genitore agisce in riduzione, al fine di ottenere la quota, pari a un quarto, riservatagli (art. 544 c.c.).

Non è paradossale che Tizio, il quale avrebbe potuto altresì confidare nella quota che Caia, rispetto al proprio genitore, avrebbe potuto acquistare, ove questi fosse deceduto un istante prima della figlia, e che invece non gli compete, dato l'attuale regime della rappresentazione, debba altresì vedersi sottratta la quota, che il genitore di Caia pretende quale riservatario? Non sarebbe più congruo che non fossero contemplati diritti di riserva in capo agli ascendenti, e fosse previsto che gli stessi possano vantare, al più, un diritto usufruttuario, o un vitalizio?

Si pensi, ancora, al caso, in cui Tizio sia coniugato con Caia; i coniugi non hanno figli. Intervenuta, dopo pochi anni di matrimonio, la separazione personale tra coniugi, senza addebito, gli stessi proseguono la loro esistenza senza chiedere il divorzio, vuoi per pigrizia, vuoi per rispetto alle convenzioni sociali, vuoi per attenzione al proprio credo religioso. Dopo la separazione, Tizio intreccia una passionale relazione con Mevia, alla quale confida, incautamente, importanti notizie, altresì fiscali, relative alla propria professione. Dopo alcuni anni, la *liaison* declina, ma, prima della sua definitiva rottura, e al fine di evitare seccature, Tizio adotta, per mezzo dell'adozione dei maggiori d'età, Mevia. Definitivamente chiusa la relazione con Mevia, Tizio ne intreccia una, altrettanto passionale, e duratura, con Sempronina, cui attribuisce pingui diritti per testamento. Deceduto Tizio, la moglie separata Caia e la figlia adottiva Mevia, in quanto legittimarî, pretendono il riconoscimento dei diritti loro riservati dalla legge.

Può sostenersi che l'artificiosa preconstituzione del titolo di legittimario, com'è a dirsi riguardo a Mevia, figlia adottiva, e l'assai allentato vincolo coniugale, persistente, sebbene soltanto di diritto, tra il *de cuius* e Caia, giustifichi, in loro favore, la consistente riserva di diritti successorî?

Si pensi a quest'altro caso. Tizio, vedovo, è genitore di Caio e Sempronio. Caio, di vivace intelligenza e sensibilità, ha conseguito, giovanissimo, la cattedra universitaria; svolge un'apprezzata, epperò non

particolarmente lucrosa, professione, e ha sempre mantenuto rapporti affettuosi con il padre, il quale ha sostanzialmente investito tutto il proprio danaro in una pregiatissima collezione di tele di caravaggeschi. Sempronio, il quale non ha neppure terminato gli studî liceali, è invece svogliato, privo di sentimenti, spendaccione, e ha un pessimo rapporto con il padre; in altri termini, conduce una vita sbrigliata. L'anziano genitore testa in favore del figlio Caio, al quale vuole assicurata, soprattutto, la collezione, che, ahimè, assorbe, pressoché interamente, il valore dell'asse ereditario. Caio non ha il danaro sufficiente a far sì che siano reintegrati i diritti di riserva del fratello, sicché è fatale lo smembramento della collezione e l'alienazione dei suoi pezzi più pregiati; con il cui ricavato, Sempronio proseguirà la sua vita neghittosa, dissipando, in breve tempo, quanto ricevuto, e finendo, di lì a poco, suicida.

Si giustifica, nel caso di specie, la soluzione normativa della riserva in favore di Sempronio, che comporta altresì, inevitabilmente, la dispersione della collezione? Non sarebbe stato sufficiente assicurargli, al più, un reddito?

Si rifletta su quest'altro caso. Tizio, importante imprenditore, ha soltanto una figlia, Seia, la quale, a sua volta, ha generato, in distinti matrimoni, sei figli, il primo dei quali, Mevio, è il più caro al nonno, e ha una spiccata attitudine imprenditoriale. La gran parte del patrimonio di Tizio è costituita dalla maggioranza delle azioni della società, in cui si svolge l'impresa, che Tizio vorrebbe trasmettere al nipote Mevio, destinando il restante patrimonio a Seia. Seia, però, ha a cuore anche gli altri cinque figli, quindi frustra il desiderio paterno, minacciando di agire in riduzione alla morte del genitore.

Può dirsi conveniente che l'ordinamento giuridico non metta in condizione Tizio di adottare Mevio per testamento, dati i possibili ostacoli, anche di tempo, all'adozione del maggiore di età? Può dirsi adeguato, inoltre, l'attuale sistema del patto di famiglia, che, nel caso di specie, non potrebbe andare a esito sicuro, data l'ostinazione di Seia a far sì che il figlio Mevio non riceva, dal nonno, nulla più della quota disponibile, e considerato che, dal punto di vista finanziario, è improba la sistemazione dei rapporti?

Un ultimo esempio. Tizio ha contratto matrimonio con Caia, dalla quale si separa legalmente, senza addebito, dopo neppure un mese. Intreccia indi un'intensa relazione con Seia, alla quale destina, per testamento, l'intero suo patrimonio. La felice relazione di Tizio e Seia fa invidia agli dèi, sicché, prima della pronunzia di divorzio – che, non va scordato, oggi può intervenire solo a distanza di almeno tre anni dalla separazione personale –, Tizio muore, e la moglie Caia esce vittoriosa dal giudizio, in cui ha radicato l'azione di riduzione.

Può sostenersi che sia giustificata la riserva del cinquanta per cento dell'asse ereditario in capo alla moglie separata, considerato, altresì, che il matrimonio, come la rosa, è durato *l'espace d'un matin*?

* * *

Si potrebbe eccepire, che i casi prospettati stiano ai margini, ché, nella maggior parte delle ipotesi, i rapporti coniugali sono saldi e felici; che il matrimonio lega, di regola, per la vita, e mai e poi mai un coniuge abbandonerebbe l'altro per una differente relazione, quindi non v'è nulla di più naturale, che il coniuge superstite debba succedere all'altro *mortis causa*. Non si dimentichi, inoltre, che, anche nell'ipotesi in cui fosse in atto una relazione adulterina, è risalente, e direi quasi tollerata, la tradizione, secondo cui non si intesta, all'amante, nulla più d'una merceria.

Si può eccepire, inoltre, che, di regola, i rapporti genitori-figli sono affettuosi e sinceri, quindi è sin ovvio che i secondi succedano, *mortis causa*, ai primi.

Si può rilevare, infine, che, non di rado, gli ascendenti sono avveduti, previdenti, non litigiosi, sicché mai e poi mai agirebbero in riduzione verso il coniuge del figlio prematuramente scomparso e, anzi, disporrebbero in suo favore, onde acquisti anche parte di quanto sarebbe spettato, sulla loro eredità, al figlio premorto.

Da parte mia, non sono convinto che i casi, sopra prospettati, stiano ai margini; soprattutto, non si può negare che, quasi tolstòjanamente, l'ordinamento giuridico non debba tanto preoccuparsi delle famiglie felici, che sono simili fra loro, quanto di quelle infelici, dato che «ogni famiglia infelice è infelice a modo suo»⁽¹⁸⁾.

Nelle famiglie felici, infatti, i beni passano al coniuge superstite e ai figli, che non hanno bisogno di una norma giuridica, che prescriva loro di aiutare gli ascendenti, e così di generazione in generazione. Non di rado, il coniuge superstite, e genitore, onde sia evitato un passaggio, tributariamente oneroso, rinuncia all'eredità, sicché i figli acquistano l'intero e, ancora una volta, non si ha necessità di una norma giuridica, che imponga loro di assistere il genitore superstite.

Il testamento, poi, ove redatto, non viene messo in discussione, tanto è sicura la spontanea adesione al voluto, e tanto è forte la sua vincolatività, morale, prima che giuridica. Il testamento, inoltre, dispone, non di rado, soltanto alcuni legati, onde siano esaltati affetti, anche estranei all'ambito familiare, o interessi di tipo, latamente, sociale, in un quadro,

(18) L.N. TOLSTÒJ, *Anna Karèlina*, Milano, 1965, trad. di P. Zveteremich, p. 5.

in definitiva, in cui campeggiano soltanto le forti tinte dei buoni, onesti, sentimenti, e di rosea fiducia verso l'avvenire.

Così non è, e non può essere, però, nelle famiglie infelici, riguardo alle quali, appunto, non giova la piatta, pressoché automatica, devoluzione secondo i criteri a governo della successione necessaria.

Riguardo alle famiglie infelici, dunque, giova ampiezza di poteri, che non sono necessari, invece, rispetto alle famiglie felici, i cui componenti succedono nei beni e li trasmettono negli identici termini, in cui operano le norme sulla successione legittima, la cui previsione è doverosa, onde non si abbia soluzione di continuità nella titolarità dei diritti, dei quali non sia stato disposto per testamento, e che sono interpreti, in definitiva, del comune modo di sentire. Si può osservare, dunque, che è naturale, che i diritti vadano in capo ai famigliari, ove non sia stata espressa una differente volontà dal *de cuius*, e in questo senso, appunto, si indirizzano gli ordinamenti, che solo in ultima istanza fanno acquistare i beni allo Stato.

Novellare le norme sulla successione necessaria, peraltro, non equivale punto a disconoscere la famiglia, che permane al centro dei rapporti successorî nella grande maggioranza dei casi. La novellazione, invero, non dovrebbe comportare altro che il riconoscimento del giusto spazio alla volontà dell'uomo, esprimibile per mezzo sia della donazione stabile, sia del testamento, ma quest'ultimo non è certo necessario, là dove la volontà voglia dirigersi, come avviene nella maggior parte dei casi, all'identica scelta familiare operata dalla legge. In tal caso, infatti, non occorre punto testare, dato che succederanno, nei rapporti trasmissibili, coloro, i quali siano i famigliari più prossimi al *de cuius*, appunto contemplati, dalla legge, in qualità di successibili legittimi.

Nei casi in cui, però, la persona non voglia che i propri diritti vadano in successione ai famigliari, ecco che l'abrogazione delle norme sulla successione necessaria verrebbe in soccorso, dato atto, ahimè, che si ha qui una famiglia infelice, il che rende necessario il ricorso all'atto di autonomia privata.

* * *

Mi pare doveroso rammentare subito, però, che la riforma abrogatrice delle norme sulla successione necessaria, a esaltazione dell'autonomia *mortis causa*, là dove l'uomo lo voglia, dovrebbe farsi carico, altresì, di rendere maggiormente sicura la volontà del *de cuius*, vuoi migliorando le vigenti norme sugli stati di incapacità di intendere e di volere e sui vizî della volontà, vuoi apprestando cautele in ordine all'ampia scelta sulla forma, per mezzo della quale vestire le disposizioni di ultima volontà.

La preoccupazione, dunque, che un anziano, negli ultimi istanti di vita, negli gli affetti lungamente vissuti, e premi, per mezzo del testamento, chi lo abbia per un istante infatuato, potrebbe trovare soluzione nella più salda possibilità di svigorirne l'atto *mortis causa*, là dove, appunto, il giudice acquisisca l'assenza di una seria, genuina, definitiva, volontà, o la fragilità dell'intelligenza del testatore.

Quanto alle forme testamentarie, sarebbe forse opportuno precludere, in dati casi, il testamento olografo. L'agevole, domestica, figura del testamento olografo, infatti, spesso si presta a falsificazioni o ad alterazioni, sovente di non facile accertamento, sicché gioverebbe un ripensamento, e, forse, anche la scelta normativa di precluderla, o scoraggiarla, là dove la persona sia in età avanzata, o nel caso in cui la fermezza della sua volontà, o la pienezza delle sue capacità intellettive, sia, quanto meno, dubbia.

Proposta, questa, che non è ignota in altri àmbiti, e che, appunto, mira a rendere necessaria la vestizione del testamento, formato, per così dire, in prossimità della morte, con la forma notarile in una circostanziata serie di casi, e conseguente preclusione, quindi, della sufficienza del testamento olografo, al fine di garantire quei soggetti, che, per ragioni di età o di salute, siano più esposti alle pressioni e alle suggestioni di chi materialmente li assista o ne orienti la vita spirituale⁽¹⁹⁾.

* * *

A ben vedere, sono possibili anche, in luogo della radicale cancellazione della successione necessaria, interventi intermedi, che potrebbero appagare chi inorridisce all'idea del sacrificio degli interessi della compagine familiare in favore della piena esaltazione del potere di libera disposizione di tutto il patrimonio⁽²⁰⁾.

Interventi intermedi, che, anzitutto, passino attraverso la novellazione delle norme relative all'entità delle quote riservate ai legittimarî, e alla revisione del relativo elenco.

Sulle quote spettanti ai legittimarî, non v'è chi non si avveda, che appare smodata, a cagione della novellazione del 1975, l'entità dei diritti riservati al coniuge superstite, specie ove si consideri la possibilità che i coniugi si siano appagati del regime di comunione legale, comportante, in capo al coniuge superstite, una posizione di spiccata consistenza.

(19) Cfr. P. RESCIGNO, *op. cit.*, p. 1942.

(20) G. AMADIO, *Le proposte di riforma della successione necessaria*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1942, *ivi*, p. 1943.

È sì vero che il regime di comunione legale è, in realtà, fallito, almeno riguardo alle coppie economicamente medio-alte, e colte, e previdenti; è indubbio, però, in ogni caso, vale a dire anche nell'ipotesi in cui i coniugi non vivessero in regime di comunione legale, sicché quello superstite acquisterà una meno pingue entità patrimoniale, che, quanto oggi riservatogli, sia considerevole. Codesta riserva al coniuge, peraltro, penalizza i discendenti, senza dimenticare che è molto più frequente, di quanto non fosse un tempo, la ricostituzione di nuovi nuclei coniugali e la presenza di un maggior numero di discendenti da più letti.

La rivisitazione del catalogo dei legittimarî, inoltre, non potrebbe non farsi carico dell'espunzione, dal medesimo, degli ascendenti. Con la consueta, limpida, stringatezza, del resto, ci ricorda, Enrico Besta, che molti popoli hanno ignota la successione dell'ascendente⁽²¹⁾.

Riguardo agli ascendenti, peraltro, potrebbero essere contemplati non già diritti dominicali, ma, al più, reddituali, più adatti, rispetto a chi sia in età avanzata, quindi può maggiormente soffrire di esigenze, che ben possono essere soddisfatte attraverso un reddito periodico.

Un'altra riforma intermedia dovrebbe farsi carico, a mio avviso, di ridisegnare la disciplina dell'indegnità a succedere, come, del resto, si è verificato di recente, allorquando è stata annoverata, fra le cause di indegnità a succedere, anche la decadenza dalla potestà parentale, *ex art. 330 c.c.*⁽²²⁾.

Le vigenti ipotesi di indegnità a succedere, tutte a tinte fosche, riportandoci quasi sempre, infatti, al terreno del diritto penale, non sono capaci di coprire l'area dell'ingratitude. La gratitudine, certo, è merce rara, né può essere coercita⁽²³⁾; non di meno, l'ingratitude, attraverso una formula normativa severa, seppur generale, anche se a rischio di genericità, dovrebbe attestarsi come causa di privazione di vantaggi ereditari.

Ci si è chiesti, inoltre, se non gioverebbe affiancare, all'indegnità a succedere, la possibilità di diseredare il legittimario, il quale abbia tenuto comportamenti riprovevoli nei confronti del soggetto, rispetto al quale gli è assicurata una quota di riserva⁽²⁴⁾.

Un'altra riforma intermedia, infine, la meriterebbe l'istituto della rap-

(21) E. BESTA, *op. cit.*, p. 85.

(22) G. BONILINI, *L'ampliamento del catalogo dei casi d'indegnità a succedere*, in *Fam. pers. succ.*, 2005, p. 294 ss.

(23) V., di recente, l'importante monografia di C. COPPOLA, *L'ingratitude nel diritto privato*, Padova, 2012.

(24) Al riguardo, v. soprattutto, altresì per riferimenti alle esperienze straniere, M. COMPORTI, *op. cit.*, spec. p. 38 ss.

presentazione, riguardo al quale, ben può riconoscersi superata l'idea che la informa, vale a dire il passaggio in capo ai discendenti, con quel senso di attrazione verso il basso, che evoca il sangue, onde sia dato riconoscimento anche al coniuge superstite senza prole. Riconoscimento, questo, già offerto, del resto – seppur imperfettamente, da un lato, ed esageratamente, dall'altro – dalla Novella del 1975, che ha bensì esaltato i sentimenti coniugali, ma non sino alla doverosa conseguenza di contemplare il coniuge superstite, senza prole, quale successibile in rappresentazione al coniuge deceduto, rispetto ai suoi ascendenti.

Una vera riforma, poi, dovrebbe riguardare il non tribolato ricorso al *trust*. Istituto, questo, che meriterebbe di accompagnarsi, senza incertezza alcuna, quindi per mezzo di un apparato normativo inequivoco, e adeguato, sia al sistema, in cui permanga la successione necessaria, sia, e a maggior ragione, a quello risultante dalla cancellazione di quest'ultima.

Un'altra riforma, che potrebbe venire incontro ai nuovi stili di vita, e ai sempre mutevoli bisogni dell'uomo, dovrebbe concernere l'adozione per testamento. Ho avuto occasione di mettere in luce, in altra occasione⁽²⁵⁾, che non comprendo la ragione, in virtù della quale l'adozione testamentaria non sia posta al servizio di chi, non avendo discendenti, o avendoli perduti, voglia attribuire il proprio nome, e il proprio patrimonio, a far tempo dalla propria morte, e non voglia ricorrere, o non possa far ricorso, all'adozione delle persone maggiori d'età.

Utilità, infine, mi pare che potrebbe offrirla una non preconcepita attenzione verso il fedecommesso *de residuo*, che, a ben vedere, potrebbe offrire servizi, sia in un sistema, in cui persista la successione necessaria, sia in quello in cui essa sia assente. È sì vero che la norma, che consentisse, senza incertezze, il fedecommesso *de residuo*, sacrificherebbe, in parte, la libertà testamentaria, ma non va dimenticato, che ciò avverrebbe solo relativamente ai beni ricevuti in successione da altri, quindi, in definitiva, in ordine a beni, che il testatore avrebbe potuto destinare ad altri.

* * *

In via conclusiva: confesso che il mio cuore tende a battere per le famiglie felici, che possono fare a meno delle norme sulla successione necessaria.

Le famiglie infelici, gli uomini soli, avidi; gli uomini dagli sciolti costumi, invece, hanno bisogno delle nuove norme, oggetto della proposta di legge

(25) G. BONILINI, *Sulla adozione per testamento*, in *Fam. e dir.*, 1998, p. 393 ss. e in *Studi in onore di P. Rescigno*, II, *Diritto privato*, 1, Milano, 1998, p. 117 ss.

esaminata – seppur migliorate, anche tecnicamente –, in quanto capaci di consentire loro di destinare, come meglio credano, i propri diritti.

È sin ovvio rilevare, che la riforma della successione necessaria non è tanto un problema di tipo tecnico, quanto ideologico, culturale, politico. Del resto, già ho mostrato come si possa sostenere che la vigente normativa non sia punto in palese contrasto con il principio costituzionale ricavabile dall'art. 42, ult. cpv., Cost.

Rammento, inoltre, che Enrico Besta, con indimenticata asciuttezza, osserva: potrebbe sembrar logico che, introdotto il matrimonio, si ammettessero subito delle ragioni successorie fra i coniugi: «Ma quella logica necessità è un'illusione»⁽²⁶⁾.

La riserva in favore di dati famigliari, dunque, non è una logica necessità; semplicemente, è una scelta del legislatore.

Detto altrimenti, la scelta di fondo è soltanto di politica del diritto; svolta codesta scelta, la tecnica non dovrebbe fare alcuna fatica a tradurla in adeguate norme di legge, anche se il legislatore degli ultimi decenni ci ha abituati, purtroppo, alla sciatteria, e quindi il rischio, che si corre nell'auspicare la novellazione del secondo Libro del Codice civile, è che ne risenta la sua originaria, fulgida, geometria.

Sulla scelta di fondo, però, l'alternativa mi pare secca.

Là dove si ritenga che giovi l'imperante metro attuale, secondo cui il merito è tanto decantato, quanto raramente rispettato, sicché si progredisce in carriera per anzianità, si configurano concorsi riservati, si attribuiscono qualifiche *ope legis*, e si appiattisce la vita civile nell'entusiasmante, quanto falsa, idea dell'eguaglianza, non ostante l'ovvia, naturale, diversità degli uomini, che nessuna legge dello Stato potrà mai cancellare, ecco che occorre mantenere la successione necessaria. Successione necessaria, non può essere dimenticato, che dà in eguale misura al coniuge onesto e a quello fedifrago; al figlio operoso e a quello fannullone; all'ascendente bisognoso e a quello soltanto invadente; al famigliare affettuoso e a quello arido.

Là dove, tutt'al contrario, si riconosca che il merito debba prevalere, seppur con l'attenzione dovuta al bisogno genuino, e l'allusione è, soprattutto, all'esigenza abitativa del coniuge superstite, e a quella alimentare dei figli minori di età o privi di autonomia; là dove, soprattutto, si riconosca che i sentimenti dell'uomo pretendono, in ogni caso, rispetto, ecco che l'autonomia delle persone deve acquistare spazio. Spazio, che oggi non le è adeguatamente assicurato dalle norme sulla successione necessaria, affinché i sentimenti dell'uomo possano trovare traduzione in termini di volontà diretta a effetti giuridici.

(26) E. BESTA, *op. cit.*, p. 103.

Un'ultima considerazione.

Si badi: non vorrei che si pensasse che io ritenga che si sia giunti al crepuscolo della famiglia. Più semplicemente, anche la famiglia, rispetto a quella avuta presente dal Codificatore, è mutata. La famiglia unita, che ne fu il paradigma⁽²⁷⁾, invero, non è più l'unico modello di rapporti di vita; peraltro, se genuinamente unita, è una famiglia felice, quindi non ha bisogno della successione necessaria.

Io non penso, peraltro, che la novellazione delle norme relative alla successione necessaria mini i rapporti familiari; del resto, sarebbe come sostenere che i coniugi, i quali abbiano optato per il regime di separazione dei beni, si avviino a un'arida vita di coppia, là dove, invece, mi pare che testimonino, assai più semplicemente, di quella previdenza, e di quel gusto della libertà, che fortifica i sentimenti.

Ben è stato messo in luce, che l'unità della famiglia non è più costituita intorno al patrimonio, essendo diretta, in primo luogo, a realizzare gli interessi personali dei suoi membri; sempre più vi affiora il mondo degli affetti, e vi si espande la forza del sentimento⁽²⁸⁾.

Ben ricorda Polacco, che il fondamento della successione legittima va rintracciato nell'ordine naturale degli affetti e nell'ordine sociale⁽²⁹⁾. Mi pare ne debba discendere, dunque, che, ove il sentimento abbia continuato ad alimentare la vita familiare, nulla sia più ovvio della successione, nei beni, dei famigliari, e l'eredità non sia, qui, che l'immagine plastica, la testimonianza, il ricordo, l'aiuto, la perpetuazione dei sentimenti. Là dove, invece, il sentimento sia scemato, ecco che svigorisce la ragione giustificatrice della successione necessaria, perdendo senso la solidarietà familiare, e si affacci, imperiosa, la necessità di affidare alla volontà dell'uomo la scelta del successibile nei diritti, che, probabilmente, diverrà colui, il quale impersoni il nuovo sentimento, non necessariamente vestito da una rigorosa qualifica legale, oppure l'ente, che persegua interessi sociali vicini al modo di sentire del disponente.

Lasciare spazio all'autonomia privata, che miri a premiare determinati sentimenti, inevitabilmente a scapito di altri, o interessi sociali, dunque, non mi pare espressione di gretto individualismo o egoismo⁽³⁰⁾. Del resto, anche chi si fa strenuo difensore del sistema della riserva in favore dei

(27) E. AL MUREDEN, *Famiglie che si sovrappongono nel tempo e successione necessaria*, in *Giur. it.*, 2012, p. 1945 ss., *ivi*, p. 1947.

(28) G. VISMARA, *L'unità della famiglia nella storia del diritto in Italia*, in *Famiglia e successioni nella storia del diritto. Prospettive*, Roma, s. d., ma 1970, spec. p. 56 ss.

(29) V. POLACCO, *op. cit.*, p. 85.

(30) Così, invece, M. COMPORRI, *op. cit.*, p. 34.

famigliari più prossimi, non manca di giudicare eccessiva la tutela rigida dei legittimarî, e propone di affiancare, al novero delle cause di indegnità a succedere, la possibilità della diseredazione testamentaria, per giuste cause prefissate dal Codice civile; invero, se la ragione della tutela del legittimario si fonda sul valore della solidarietà familiare, quella tutela deve venir meno, ove l'essenza di tale solidarietà sia calpestata⁽³¹⁾. Incidentalmente, osservo che, di recente, il Supremo Collegio ha abbandonato, o incrinato, finalmente, l'anacronistico orientamento del passato, riconoscendo la piena legittimità, altresì, della solitaria disposizione testamentaria di diseredazione, laddove, nel passato, pretendeva che essa si accompagnasse a una disposizione istitutiva.

Non può negarsi che la proposta di riforma, della quale oggi discorriamo, scardini una tradizione secolare, volta al riconoscimento di diritti in capo ai famigliari più stretti, financo a quelli immeritevoli, epperò non indegni di succedere.

Detta proposta, come ho già accennato, meriterebbe una maggiore cura, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello politico, occorrendo far salva, non solo l'attenzione al bisogno abitativo del coniuge superstite, ma anche ad altre posizioni, in ragione della *pietas*, sicché dovrebbero riconoscersi diritti riservati, a titolo di esempio, anche in capo al figlio portatore di un grave *handicap*. In altri termini, mai può essere abbandonata l'idea morale romana dell'*officium pietatis*, cui consegue il dovere di assolvere, tramite la *legitima*, una funzione alimentare, agevolmente attuabile, non già pel tramite di diritti dominicali, bensì di diritti di credito. Soprattutto, non già nei confronti di qualsivoglia prossimo congiunto, ma di coloro, i quali versino in effettivo, accertato, bisogno.

Oltre, non mi pare giovi andare.

Pensando al matrimonio di Tancredi, don Fabrizio, principe di Salina, si rallegra della decisione del nipote, «che veniva ad assicurare la sua soddisfazione carnale, effimera, e la sua tranquillità economica, perenne»⁽³²⁾.

Sull'effimera soddisfazione carnale, il diritto nulla può, e deve; sulla perennità della tranquillità economica, invece, a me pare doveroso il medio della volontà, quindi auspico che il legislatore si avvii verso un freddo, ed esteso, ripensamento delle norme sulla successione necessaria.

(31) Così, M. COMPORI, *op. cit.*, p. 42.

(32) G. TOMASI DI LAMPEDUSA, *Il Gattopardo*, Milano, s. d., ma 1960, p. 121.